



Statuto

Sommario

I. SEDE E SCOPO	3
Art. 1 << Definizione >>	3
Art. 2 << Scopo >>.....	3
Art. 3 << Principi >>.....	3
Art. 4 << Affiliazione >>	3
II. SOCI.....	3
A. CATEGORIE DI SOCI.....	3
Art. 5 << Categorie di soci >>	3
B. AMMISSIONI	4
Art. 6 << Qualità di socio >>	4
Art. 7 << Accettazione >>	4
C. DIRITTI E DOVERI.....	4
Art. 8 << Soci Attivi e Juniores >>.....	4
Art. 9 << Soci Sostenitori >>	4
Art. 10 << Soci Onorari >>.....	4
Art. 11 << Carta etica nello sport >>.....	5
Art. 12 << Fair Play >>.....	5
D. DIMISSIONI – ESPULSIONI.....	5
Art. 13 << Dimissioni >>.....	5
Art. 14 << Espulsioni >>	5
III. ORGANIZZAZIONE.....	6
Art. 15 << Definizione >>	6
A. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI.....	6



Tennis Club Preonzo

www.tpreonzo.ch, info@tpreonzo.ch

Art. 16	<< Assemblea Generale >>	6
Art. 17	<< Assemblee straordinarie >>	6
Art. 18	<< Competenze >>	6
Art. 19	<< Proposte e Mozioni dei soci >>	7
Art. 20	<< Decisioni >>	7
Art. 21	<< Modifiche allo statuto >>	7
Art. 22	<< Scioglimento del CLUB >>	7
Art. 23	<< Quota di genere >>	7
B.	IL COMITATO	8
Art. 24	<< Definizione >>	8
Art. 25	<< Composizione >>	8
Art. 26	<< Nomina >>	8
Art. 27	<< Sedute del comitato >>	8
Art. 28	<< Conflitto di interesse e accettazione di doni >>	8
C.	LA COMMISSIONE DI REVISIONE	9
Art. 29	<< Definizione >>	9
Art. 30	<< Nomina >>	9
IV.	DISPOSIZIONI SPECIALI	9
Art. 31	<< Entrata in vigore >>	9



I. SEDE E SCOPO

Art. 1 << Definizione >>

Il TENNIS CLUB PREONZO, in seguito denominato CLUB, con sede a Preonzo, è una associazione ai sensi degli art. 60 e seg. del CODICE CIVILE SVIZZERO.

Art. 2 << Scopo >>

Il CLUB, ha per scopo la pratica e lo sviluppo del tennis.

Art. 3 << Principi >>

Il CLUB, è apolitico e aconfessionale. Esso si estende ai cittadini del Quartiere di Preonzo e a tutti coloro che ne facessero richiesta.

Art. 4 << Affiliazione >>

Il CLUB è socio di Swiss Tennis e dell'Associazione regionale Tennis Ticino. Gli statuti, i regolamenti della International Tennis Federation, di Swiss Tennis, dei suoi organi e commissioni competenti e della Associazione regionale Tennis Ticino sono vincolanti per il CLUB, i suoi soci, i/le suoi/sue giocatori/trici e funzionari/e.

II. SOCI

A. CATEGORIE DI SOCI

Art. 5 << Categorie di soci >>

Il CLUB, è composto dalle seguenti categorie di soci :

- a) **ATTIVI:** Sono considerati "attivi" coloro che hanno compiuto 18 anni d'età e che non rientrano nella categoria "juniores".
- b) **ONORARI:** Possono essere nominati soci onorari coloro che si sono resi particolarmente meritevoli verso il CLUB o, in generale, verso lo sport del tennis.
- c) **JUNIORES:** Sono considerati "juniores" i giovani fino alla fine dell'anno in cui compiono 18 anni d'età.
- d) **SOSTENITORI:** Sono considerati "sostenitori" coloro che supportano il CLUB mediante versamenti di quote annuali.



B. AMMISSIONI

Art. 6 << Qualità di socio >>

Si acquisisce la qualità di socio con il versamento della tassa sociale o della quota annuale prevista, previa la ratifica del comitato, oppure con la nomina a socio onorario.

La richiesta di acquisizione della qualità di socio per persone minorenni deve essere accompagnata dal consenso scritto del/della rappresentante legale.

Art. 7 << Accettazione >>

Chi diviene socio del CLUB, accetta di sottostare agli statuti e ai regolamenti vigenti.

C. DIRITTI E DOVERI

Art. 8 << Soci Attivi e Juniores >>

I soci attivi e juniores sono autorizzati a utilizzare le installazioni del CLUB nell'ambito dei regolamenti.

I soci attivi hanno il diritto di voto all'Assemblea Generale, come pure gli juniores, a meno che tale diritto non venga loro revocato dai 3/4 dei soci attivi presenti.

Solamente i soci attivi possono essere eletti nel comitato.

I soci attivi e juniores sono tenuti a rispettare gli impegni stabiliti, di volta in volta, dall'Assemblea Generale.

Art. 9 << Soci Sostenitori >>

I soci sostenitori sono i benvenuti presso le strutture del CLUB e possono praticare il tennis affittando i campi alle tariffe previste per i non soci.

I soci sostenitori non hanno diritto di voto all'Assemblea Generale.

I soci sostenitori sono tenuti a rispettare gli impegni stabiliti, di volta in volta, dall'Assemblea Generale.

Art. 10 << Soci Onorari >>

I soci onorari hanno i medesimi diritti e doveri dei soci attivi, sono esonerati dall'obbligo di pagamento della tassa annuale.

I soci onorari sono tenuti a rispettare gli impegni stabiliti, di volta in volta, dall'Assemblea Generale.



Art. 11 << Carta etica nello sport >>

In quanto membro di Swiss Tennis, il CLUB e i suoi soci sono soggetti alla “Carta etica nello sport”, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

Le presunte violazioni dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica saranno oggetto d'indagine da parte di Swiss Sport Integrity e saranno sanzionate in base ai casi definiti nello statuto in materia di etica. In tutti gli altri casi, la valutazione giuridica e le eventuali sanzioni avverranno esclusivamente ad opera del Tribunale dello sport svizzero, con esclusione dei tribunali statali, in conformità con le disposizioni pertinenti dello statuto sul doping e dello statuto in materia di etica.

I ricorsi legali sono regolati dalle disposizioni dello statuto sul doping o dello statuto in materia di etica o dei relativi regolamenti.

Art. 12 << Fair Play >>

I soci del CLUB praticano il tennis in modo leale. Si astengono da qualsiasi forma di influenza sleale o di manipolazione delle gare sportive e si attengono alle norme pertinenti della International Tennis Federation e dello statuto in materia di etica di Swiss Olympic.

D. DIMISSIONI – ESPULSIONI

Art. 13 << Dimissioni >>

Le dimissioni dei membri del comitato e dei membri della commissione di revisione, non possono avere luogo che alla fine di un anno civile e ciò tramite lettera scritta indirizzata al comitato.

Le dimissioni da socio possono essere presentate in qualsiasi momento dell'anno, tramite lettera scritta indirizzata al comitato, purché il socio sia in regola con il pagamento delle tasse sociali. I soci dimissionari non hanno alcun diritto a rimborso o indennizzo da parte del CLUB.

Art. 14 << Espulsioni >>

I soci che contravvengano agli statuti, decisioni o interessi del CLUB, che portano pregiudizio al CLUB o al tennis in generale o che non adempiono a i loro obblighi finanziari verso il CLUB, possono essere espulsi dal comitato. Il socio espulso ha il diritto di ricorrere all'Assemblea Generale successiva all'espulsione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. L'Assemblea Generale decide sul ricorso a maggioranza semplice ed inoltre, in modo inappellabile. I soci espulsi non hanno alcun diritto a rimborso o indennizzo da parte del CLUB.



III. ORGANIZZAZIONE

Art. 15 << Definizione >>

Gli organi sociali sono l'Assemblea Generale dei soci, il comitato e la commissione di revisione dei conti.

A. ASSEMBLEA GENERALE DEI SOCI

Art. 16 << Assemblea Generale >>

L'Assemblea Generale dei soci ha luogo ogni anno entro il 31 marzo.

Le convocazioni, accompagnate dall'ordine del giorno, devono essere spedite ai singoli soci o pubblicate sulla stampa locale almeno 10 giorni prima dell'assemblea.

Art. 17 << Assemblee straordinarie >>

Le assemblee straordinarie possono essere convocate dal comitato o su domanda scritta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto.

Le convocazioni, accompagnate dall'ordine del giorno, devono essere spedite ai singoli soci o pubblicate sulla stampa locale almeno 5 giorni prima dell'assemblea.

Art. 18 << Competenze >>

Sono competenza dell'Assemblea Generale:

- a) l'approvazione dei verbali
- b) l'approvazione della gestione e dei conti annuali
- c) stabilire le tasse e le quote annuali
- d) la nomina dei membri del comitato e della commissione di revisione dei conti
- e) la revisione dello statuto
- f) la nomina dei soci onorari
- g) decidere sulle proposte dei soci e del comitato
- h) decidere il numero massimo dei soci ammissibili al CLUB, compatibilmente con la disponibilità delle infrastrutture. In tal caso sarà data preferenza ai soci domiciliati nel Quartiere di Preonzo
- i) decidere sullo scioglimento del CLUB



Art. 19 << Proposte e Mozioni dei soci >>

Le proposte e le mozioni dei soci all'indirizzo dell'Assemblea Generale devono essere sottoposte, per iscritto, al comitato almeno 30 giorni prima dell'Assemblea Generale.

L'Assemblea Generale può pronunciarsi solo su oggetti figuranti all'ordine del giorno.

Art. 20 << Decisioni >>

L'Assemblea Generale decide a maggioranza semplice, eccezion fatta per le decisioni per le quali gli statuti prevedono una maggioranza differente.

La maggioranza semplice è richiesta anche per le nomine.

Le votazioni e le nomine vengono effettuate per alzata di mano, a meno che i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto chiedano lo scrutinio segreto.

Art. 21 << Modifiche allo statuto >>

Il presente statuto può essere modificato dall'Assemblea Generale a maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto. La relativa trattanda deve essere esplicitamente indicata nell'ordine del giorno.

Eventuali proposte di modifica dello statuto devono essere presentate al comitato, che le esamina e le sottopone alla prossima assemblea.

Art. 22 << Scioglimento del CLUB >>

Lo scioglimento del CLUB avviene mediante deliberazione dell'Assemblea Generale, appositamente convocata a tale scopo, con la maggioranza qualificata di almeno i 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento del CLUB, i beni esistenti devono essere destinati all'incoraggiamento e alla diffusione del tennis.

Art. 23 << Quota di genere >>

L'assemblea, nei limiti del possibile, provvede all'elezione di un comitato che assicuri una rappresentanza di genere equilibrata, perseguendo l'obiettivo del 40% e garantendo in ogni caso la presenza di almeno un rappresentante per ciascun genere.



B. IL COMITATO

Art. 24 << Definizione >>

Il comitato è l'organo esecutivo del CLUB e ne rappresenta gli interessi verso terzi.

Il comitato esercita tutti i diritti che gli sono espressamente conferiti dall'Assemblea Generale.

Il presidente o il vicepresidente, congiuntamente al segretario, impegnano il CLUB.

Art. 25 << Composizione >>

Il comitato si compone di:

- a) un presidente
- b) un vicepresidente
- c) cinque membri
- d) un membro rappresentante del Patriziato
- e) un/a rappresentante degli atleti, eletto/a tra chi partecipa regolarmente a competizioni, previsto solo in caso di attività agonistica all'interno del CLUB.

Nel suo seno attribuisce la funzione di commissario tecnico, di segretario e di cassiere

Art. 26 << Nomina >>

I membri sono nominati durante l'Assemblea Generale per un mandato di un anno e sono rieleggibili per un massimo di 8 anni, o di 12 anni qualora abbiano ricoperto almeno una volta la carica di presidente.

Art. 27 << Sedute del comitato >>

Per essere valida una seduta di comitato deve prevedere la presenza di almeno 4 membri. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità di voti, decide il presidente o, in sua assenza, il vicepresidente.

Art. 28 << Conflitto di interesse e accettazione di doni >>

I membri di comitato adempiono ai loro obblighi con la dovuta diligenza ed efficienza e al meglio delle loro capacità.

Svolgono le loro attività esclusivamente nell'interesse del CLUB.

Qualora vi sia la possibilità di un conflitto di interessi per un membro di comitato in merito a una decisione del comitato stesso, tale persona deve informarne il/la presidente e astenersi dalla consultazione e dalla decisione. Inoltre, tale persona si asterrà da qualsiasi dialogo con gli altri membri di comitato in merito alla decisione. L'astensione dal voto a causa di un conflitto di interessi deve essere inserita a verbale.



Se il conflitto di interessi riguarda il/la presidente, questi ne informerà il suo / la sua supplente.

Se il membro interessato nega l'accusa di conflitto di interessi, il comitato prenderà una decisione escludendo dalla stessa il membro in questione.

I membri di comitato non possono richiedere, ricevere, accettare o elargire favori diretti o indiretti che siano in qualche modo connessi al loro mandato nel CLUB o che possano dare l'impressione di esserlo e che abbiano un valore superiore a quello meramente simbolico.

C. LA COMMISSIONE DI REVISIONE

Art. 29 << Definizione >>

I revisori dei conti del CLUB verificano i conti sulla base dei libri contabili e dei documenti giustificativi, e sottopongono all'Assemblea Generale un rapporto scritto.

Art. 30 << Nomina >>

L'Assemblea Generale elegge 3 revisori dei conti. Essi sono nominati per un anno e sono rieleggibili.

IV. DISPOSIZIONI SPECIALI

Art. 31 << Entrata in vigore >>

Il presente Statuto è stato approvato dall'Assemblea Generale del CLUB in data 24 marzo 2026 ed entra in vigore con effetto immediato.

Esso annulla e sostituisce la versione precedente dello Statuto, incluse tutte le sue successive modifiche.

Il Presidente:

Fabrizio Baldassari

Il Vicepresidente:

Alfredo Romagnollo